



## COMUNE DI LENI

Provincia di Messina  
Eolie Patrimonio dell'Umanità

Via Libertà 33  
CAP. 98050

TEL. CENTR. 090/9809125  
SINDACO 090/9809021  
FAX. 090/9809225  
e-mail comuneleni@tiscali.it

C.F. 81001170836

### ORDINANZA n° 14/2011

**OGGETTO: Prevenzione incendi nel periodo estivo 2011.**

#### II SINDACO

**PREMESSO** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, che causano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

**ACCERTATO** che l'abbandono e l'incuria dei fondi agricoli, comportano il proliferare di erbe, di rovi e di sterpaglia che, per le alte temperature estive, sono causa predominante di combustione ed incendi;

**CONSIDERATO** che, come verificatosi negli scorsi anni, parte del territorio comunale è soggetto ad incendi, che spesso si sviluppano nelle immediate vicinanze dell'abitato di questo Comune;

**VISTI** la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e gli art. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P.;

**VISTA** l'art. 40, comma 3, della L.R. 06.04.1996 n.16;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 06 del 06.03.2007, avente come oggetto: "Approvazione regolamento fuochi controllati in agricoltura";

**VISTO** l'art. 54 del T.U. degli EE.LL., di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

**VISTE** le disposizioni statali vigenti in materia;

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.

#### ORDINA

1. a tutti i proprietari, agli inquilini ed a coloro che per qualsiasi titolo abbiano l'uso di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità; in particolare di procedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché alla rimozione di quanto combustibile;

2. a tutti i cittadini, anche turista o gitante di attenersi alle prescrizioni su esposte ed a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento in caso di incendi;

3. di stabilire che le attività di prevenzione incendi di cui al precedente punto 1. non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di eventuale formazione di spazi taglia-fuoco;

4. che alle attività di cui alla presente ordinanza dovranno provvedere nel periodo tra il 16/06/2011 e il 30/06/2011 avendo cura di mantenere le condizioni del precedente punto 1., fino al 15/10/2011, previo assenso formale del Distaccamento Forestale di Lipari.

#### AVVERTE

1. che trascorso inutilmente il termine del 30/06/2011, si procederà all'esecuzione d'ufficio e conseguentemente al recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge;

2. che restano salvi gli eventuali adempimenti che si dovessero rendere necessari;

3. che, salvo i casi previsti dall'art. 650 del C.P. o da Leggi speciali, la mancata ottemperanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 del vigente Regolamento relativo ai fuochi controllati in agricoltura, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 06.03.2007 e per le altre fattispecie alle sanzioni amministrative di cui alla vigente normativa antincendio, come riportate sul retro della presente ordinanza.

#### DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo, sul sito del Comune [www.comune.leni.me.it](http://www.comune.leni.me.it), affissa nelle strade più frequentate del Comune ed inviata alla Prefettura di Messina, al Distaccamento Forestale di Lipari e alla Stazione Carabinieri di S. Marina Salina;

- che la Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine che operano nel territorio comunale provvedano alla vigilanza sulla sua esecuzione e all'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- che il Settore Tecnico Comunale provveda alla predisposizione degli atti necessari alla eventuale esecuzione in danno, con conseguente recupero delle somme anticipate a carico degli inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 13.06.2011

IL SINDACO  
(R. Gullo)



TAVOLA SINOTTICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO, AGGIORNATE A MENTE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689 E s.m.i. (\*)

//////////

LEGGE	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMO	MASSIMO	OBLAZIONE
Legge n° 353/2000 art. 10 cc. 5 e 6; art. 37 L.r. n° 16/1996	Accensione di fuochi in zone boscate in periodo di grave pericolosità.	1.033,00	10.329,00	2.066,00
	Nel caso in cui il trasgressore appartenga ad una delle categorie descritte dall'art. 7 cc. 3 e 6 della L. n° 353/2000	2.066,00	20.658,00	4.132,00
Legge n° 353/2000 art. 10 c. 4; art. 37 L.r. n° 16/1996	Inosservanza all'insediamento di costruzioni nei soprassuoli boschivi distrutti da incendio.	Sanzione penale D.P.R. 8 giugno 2001 n° 380 art. 44 e seguenti.		
R.D. n° 773/1931 art. 59 (Depenalizzato D.Lgs. 480/1994)	Accensione di fuochi nei terreni a coltura agraria, in periodo di grave pericolosità e in mancanza di regolamento o di ordinanza sindacale.	516,00	3.098,00	1.032,00
L.r. n° 16/1996 art. 40	Accensione di fuochi nei terreni a coltura agraria, in violazione del regolamento o dell'ordinanza sindacale.	52,00	258,00	86,00
Legge n° 353/2000 art. 10 cc. 1 e 3; L.r. n° 33/1997 e s.m.i. art. 21 lett. i e art. 32 c. 8	Esercizio venatorio nelle zone percorse dal fuoco nell'anno in corso o nell'anno precedente "divieto per dieci anni".	155,00	930,00	310,00 (L.r. n° 33/1997 e s.m.i.)
	Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica	206,00	413,00	138,00 (L. n° 353/2000 e s.m.i.)
Legge n° 353/2000 art. 10 cc. 1 e 3; art. 37 L.r. n° 16/1996	Pascolo nelle zone boscate percorse dal fuoco "divieto per dieci anni".	<i>(sequestro amministrativo dell'arma, delle munizioni e della cacciagione art. 19 L. n° 689/1981 e s.m.i.)</i>		
		31,00	62,00	21,00 (per ogni capo)
P.M.P.F. art. 76 Sanzionato dall'art. 1 "lett. e" L. 950/1967, così come modificato dall'art. 3 c. 64 L.94/2009	Pascolo nei terreni nudi e/o pascolivi, percorsi dal fuoco "divieto per un anno".	20,00	50,00	16,66 (per ogni capo e per ogni giornata di pascolo).
L.r. n° 16/1996 art. 42	Obbligo di mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni adiacenti alle aree boscate e cespugliate "Ferrovie, ANAS, Province Regionali, Autostrade"	10,00	103,00	20,00 (per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi).

(\*) - Si applica solo nel periodo di grave pericolosità per l'accensione dei fuochi che in Sicilia, di norma, decorre dal 15 giugno e termina il 15 ottobre. I regolamenti comunali o le ordinanze sindacali, secondo le peculiarità territoriali, possono anche differenziare l'inizio e la fine del periodo di grave pericolosità per l'accensione dei fuochi.

**N.B.:**

Qualora dall'accensione del fuoco si genera un incendio (vedi definizione d'incendio di cui art. 2 L. 21 novembre 2000 n° 353 e s.m.i.), si procede d'ufficio ai sensi degli articoli 423, 423 bis e 449 del C.p., a prescindere dalla proclamazione del periodo di grave pericolosità.